


LA COSTITUZIONE DEGLI  
STATI UNITI D'AMERICA



## LA COSTITUZIONE DEGLI S. U. d'A. \*

*La Costituzione degli Stati Uniti di America è la prima delle costituzioni moderne scritte. Da 159 anni essa, completata da 21 emendamenti, regge efficientemente i destini del popolo americano.*

*Approvata dal Congresso di Filadelfia il 17 settembre 1787, questa Costituzione chiude un tristissimo periodo della storia nord-americana. Erettesi in Stati indipendenti nel 1776, la tredici colonie inglesi che costituirono il primo nucleo centrale degli Stati Uniti, si unirono con vincoli confederali, dandosi uno statuto di tredici articoli — gli articoli di Confederazione — entrati in vigore nel marzo del 1781. Tale statuto si manifestò ben presto difettoso ed inadeguato per creare un governo federale; non v'era un presidente, il Parlamento non era efficiente, mancava un potere coercitivo per imporre tributi, eseguire le leggi, disporre dei mezzi finanziari, obbligare i singoli Stati alla osservanza dei trattati, punire le infrazioni; mancavano infine Corti nazionali che potessero far rispettare i diritti della persona umana e primo fra tutti quello di proprietà, che nella completa anarchia imperante era continuamente violato. Si sentì quindi ben presto la necessità di una revisione. A tal fine venne convenuto dai tredici Stati di inviare rappresentanti al Congresso che si sarebbe tenuto a Filadelfia il 2 maggio 1787 al fine di adeguare, secondo la proposta di Hamilton,*

\* Si leggano: GENNARO MONDAINI: *La Costituente e le Costituzioni americane del 1787* (volume n. 1 della collana *Studi storici*); ROMOLO ASTRALDI: *La Costituzione degli S. U. d'A.* e G. D. FERRI: *Il sistema elettorale degli S. U. d'A.* (volumi, rispettivamente, 28° e 29° della collana *Testi e documenti costituzionali*).

*« la costituzione del governo federale alle esigenze della Unione ». Ma dal Congresso di Filadelfia non venne fuori una revisione di articoli, bensì, per tacita intesa dei delegati, una Costituzione completamente nuova che riuscì a conciliare in modo mirabile l'unità del potere federale con l'autonomia dei singoli Stati.*

*Ma non appena approvato il testo della Costituzione, furono aggiunti 10 emendamenti ratificati nel 1791. Benchè infatti nel preambolo di essa fossero riassunti tutti i diritti fondamentali della personalità, la sua forma schematica non soddisfaceva l'esigenza di una solenne garanzia per tutti i cittadini, cosicchè furono aggiunti questi emendamenti, presentati esplicitamente come « Bills of Rights ». Essi contenevano e sviluppavano quei principi affermati nelle Costituzioni che le singole Colonie, elevatesi a Stati con la proclamazione di indipendenza del 1776, si erano date.*

*Nella proclamazione d'indipendenza è contenuto un passo famoso che si suole considerare come modello della dichiarazione francese dell'89;*

*« Noi consideriamo come incontestabili ed evidenti per se stesse le seguenti verità: che tutti gli uomini sono stati creati uguali, che essi sono stati dotati dal Creatore di certi diritti inalienabili, che tra questi diritti sono, in primo luogo, la vita, la libertà, e la ricerca della felicità. Che, per assicurare il godimento di questi diritti, gli uomini hanno formato tra loro dei Governi, la cui giusta autorità deriva dal consenso dei governati ».*

*Tra le dichiarazioni di diritti contenute nelle costituzioni dei singoli Stati è famoso il « Bill of Rights » della Virginia, le cui prime tre sezioni affermano:*

*1) Tutti gli uomini sono di natura ugualmente liberi ed indipendenti ed hanno alcuni diritti innati di cui entrando nello stato di società non possono, mediante convenzione, privare o spogliare la loro posterità; cioè, il godimento della vita, della libertà, mediante l'acquisto e il possesso della proprietà, ed il perseguire e ottenere felicità e sicurezza.*

2) Tutto il potere è nel popolo, e in conseguenza da lui è derivato; i magistrati sono i suoi fiduciari e servitori, e in ogni tempo responsabili verso di esso.

3) Il Governo è e deve essere istituito per la comune utilità, protezione e sicurezza del popolo della nazione o comunità. Di tutti i diversi modi e forme di Governo quella è migliore che è capace di produrre il maggior grado di felicità e di sicurezza ed è di fatto il più sicuro contro i pericoli di una cattiva amministrazione. Quando un Governo appa- risca inadeguato o contrario a questi principi, la maggio- ranza della comunità ha un sicuro inalienabile e indefetti- bile diritto a riformarlo; mutarlo o abolirlo in quella ma- niera che sarà giudicata meglio diretta al bene pubblico.

*Questi principi sono riassunti nel preambolo della Costi- tuzione che così suona:*

« Noi, popolo degli Stati Uniti, allo scopo di formare « una Unione più perfetta, di stabilire la giustizia, di as- « sicurare la tranquillità domestica, di provvedere alla di- « fesa comune, di promuovere il benessere generale e di « assicurare i benefici della libertà a noi stessi e ai nostri « posteri, decretiamo e prescriviamo la presente Costituzione « per gli Stati Uniti d'America».

*Tali principi sono riaffermati, come si è detto, nei se- guenti articoli aggiuntivi:*

I. — Il Congresso non farà alcuna legge per la istitu- zione di una religione o per proibirne il libero esercizio; o per restringere la libertà di parola o di stampa o il di- ritto del popolo di riunirsi pacificamente e di rivolgere pe- tizioni al Governo per la riparazione di ingiustizie.

II. — Poichè una milizia bene ordinata è necessaria per la sicurezza di uno Stato libero, il diritto del popolo di tenere e portare armi non sarà violato.

III. — In tempo di pace nessun soldato sarà alloggiato in una casa senza il consenso del proprietario, e in tempo di guerra soltanto nel modo che sarà prescritto con legge.

IV. — Il diritto del popolo alla sicurezza delle proprie persone, cose, incartamenti ed effetti contro perquisizioni

e sequestri non ragionevoli non sarà violato, e nessun ordine di esecuzione sarà spiccato se non per causa verosimile appoggiata da giuramento o affermazione e contenente la descrizione particolareggiata del luogo da perquisire e della persona o cose da sequestrare.

IX. — La enumerazione nella Costituzione di alcuni diritti non sarà interpretata come negazione o minorazione di altri diritti che il popolo si sia riservati.

X. — I poteri non delegati agli Stati Uniti dalla Costituzione e non vietati da essa agli Stati, sono riservati agli Stati rispettivi o al popolo.

*Per il resto, lo statuto, in soli 7 articoli, è riuscito a creare una nuova perfetta forma di governo istituendo tre grandi dipartimenti: il legislativo, l'esecutivo e il giudiziario, dei quali ha garantito l'indipendenza a mezzo della separazione dei poteri e con un sistema di reciproci freni e controlli così che l'uno mai può sovrapporsi all'altro; ha dato vigorosa efficienza al governo con la costituzione di un saldo potere esecutivo; ha provveduto a far derivare il governo dalla volontà popolare facendo elettive tutte le cariche pubbliche; ha risolto il problema di rendere esecutivi i poteri del governo federale ponendo come presupposto in linea di fatto la esistenza di Stati separati, ma dichiarando la Costituzione la suprema legge del Paese, che i giudici di ciascuno Stato sono obbligati ad osservare; ha dato infine all'autorità federale il diritto non soltanto di imporre tributi, pagare debiti e provvedere alla difesa, ma anche di fare tutte le leggi necessarie a questo fine.*

*L'articolo 1, diviso in dieci sezioni, riguarda il potere esecutivo. Se ne riproducono testualmente le parti essenziali, completate, ove occorre, con gli emendamenti.*

## ARTICOLO I.

SEZIONE 1. — Tutti i poteri legislativi qui concessi saranno di competenza di un Congresso degli Stati Uniti, composto di un Senato e di una Camera dei rappresentanti.

SEZIONE 2. — La Camera dei rappresentanti sarà composta di membri eletti ogni due anni dal popolo dei vari Stati e gli elettori in ogni Stato dovranno possedere le qualità richieste per gli elettori del ramo più numeroso della legislatura dello Stato.

Nessuno può coprire la carica di rappresentante se non abbia compiuto l'età di 25 anni, non sia da sette anni cittadino degli Stati Uniti e al momento della elezione non abbia la residenza nello Stato ove sarà eletto.

La Camera dei Rappresentanti eleggerà il suo Presidente (*Speaker*) e gli altri funzionari ed avrà da sola il potere di accusa (*impeachment*).

*Questa Sezione conteneva anche una disposizione ormai scorsata relativa al riparto dei rappresentanti tra i vari Stati in base alla popolazione. Una legge votata nel 1939 dal 71° Congresso ha fissato in 435 il numero dei rappresentanti in ragione di uno ogni 211.877 abitanti, dovendo ogni Stato avere almeno un rappresentante e da allora per il riparto di tale numero fra gli Stati si tiene conto dell'aumento o della diminuzione della loro popolazione.*

SEZIONE 3. (con la modificazione del XVII emendamento). — Il Senato degli Stati Uniti sarà composto di due senatori per ogni Stato eletti dal popolo per sei anni e ogni senatore avrà un solo voto. Gli elettori in ciascuno Stato dovranno avere i requisiti richiesti per gli elettori del ramo più numeroso delle legislature degli Stati.

*Questa Sezione, dopo aver disposto la rinnovazione biennale di un terzo dei senatori, ed enunciate le condizioni di eleggibilità (30 anni di età, cittadinanza da 9 anni e residenza nello Stato) così continua:*

Il Vice Presidente degli Stati Uniti sarà il Presidente del Senato, ma avrà il diritto di voto soltanto in caso di parità.

Il Senato eleggerà gli altri membri del suo Ufficio ed anche un Presidente *pro tempore* nell'assenza del Vice Presidente o quando questi eserciti le funzioni di Presidente degli Stati Uniti. Soltanto il Senato avrà il potere di giudicare tutti gli stati di accusa (*impeachments*). Quan-



do sarà riunito a tal fine, precederà un giuramento od una affermazione da parte dei senatori. Dovendosi giudicare il Presidente degli Stati Uniti, presiede il Capo della Giustizia. Nessuno sarà dichiarato colpevole se non con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

Nei casi di *impeachments* la decisione sarà limitata soltanto alla rimozione dalla carica e all'interdizione da ogni ufficio onorario, fiduciario o retribuito sotto l'autorità degli Stati Uniti, ma la parte dichiarata colpevole sarà responsabile e soggetta ad accusa, processo, giudizio e punizione in conformità di legge.

SEZIONE 4. (con la modificazione del XX emendamento): Il tempo, il luogo e la procedura per l'elezione dei senatori e dei rappresentanti saranno stabiliti dalla Legislatura di ciascuno Stato; ma il Congresso può sempre, con legge, regolare la materia o apportarvi qualche cambiamento, ad eccezione dei luoghi di elezione dei senatori.

Il Congresso si riunirà almeno una volta l'anno e tali riunioni cominceranno a mezzogiorno del 3 gennaio, fino a quando non sia con legge stabilita una data diversa.

SEZIONE 5. — Ciascuna Camera sarà giudice delle elezioni e rielezioni e del possesso dei requisiti per l'eleggibilità dei propri membri. La maggioranza di essi costituirà il *quorum* per deliberare; ma un numero minore può convocarsi di giorno in giorno ed avere la facoltà di costringere gli assenti a presentarsi nei modi e con le penalità che ciascuna Camera può stabilire.

Ciascuna Camera può fare il suo regolamento, punire i suoi membri qualora tengano un contegno che turbi l'ordine ed espellere, a maggioranza di due terzi, un membro.

Ciascuna Camera redigerà un processo verbale delle sue riunioni e ne curerà periodicamente la pubblicazione ad eccezione di quelle parti, che, a suo giudizio, esigano il segreto; i voti favorevoli ed i contrari dei membri dell'una e dell'altra Camera debbono esservi registrati per ogni questione se lo desidera un quinto dei presenti.

Nessuna delle due Camere, durante la sessione del Congresso può, senza il consenso dell'altra, prorogare i suoi



lavori per più di tre giorni, nè trasferirsi in luogo diverso da quello in cui le due Camere sono riunite.

SEZIONE 6. — I senatori e i rappresentanti riceveranno per le loro funzioni una indennità che deve essere determinata con legge e pagata dal Tesoro degli Stati Uniti. Essi, salvi i casi di tradimento, fellonia e violazione della pace, saranno immuni da arresto durante la loro presenza nelle rispettive Camere e il viaggio di andata e ritorno, e non potranno essere chiamati a rispondere in alcun altro luogo di ogni discorso o dibattito nell'una e nell'altra Camera.

Nessun senatore o rappresentante durante il tempo per il quale è stato eletto potrà essere nominato in alcun ufficio civile sotto l'autorità degli Stati Uniti, che sia stato istituito o la cui retribuzione sia stata aumentata durante tale tempo, e nessuna persona che ricopra un ufficio sotto l'autorità degli Stati Uniti potrà essere, fino a che continui ad esercitarne le funzioni, membro dell'una o dell'altra Camera.

SEZIONE 7. — Ogni progetto di imposizione di tributi avrà origine nella Camera dei Rappresentanti; ma il Senato può proporre o concordare emendamenti come per gli altri progetti.

Ogni progetto (e così pure ogni ordine, deliberazione o voto), che sia stato approvato dalla Camera dei Rappresentanti e dal Senato dovrà essere presentato, prima che diventi legge, al Presidente degli Stati Uniti; se egli lo approva, lo firma; altrimenti, lo restituisce con le sue obiezioni alla Camera dove è stato iniziato, che registrerà le obiezioni per esteso nel verbale e procederà al suo riesame. Se dopo il riesame due terzi di detta Camera saranno d'accordo per approvare il progetto, questo sarà inviato con le obiezioni all'altra Camera, che procederà anch'essa nello stesso modo al suo riesame, e se i due terzi lo approveranno, diventerà legge.

Ma, in tutti i casi, la votazione sarà fatta per appello nominale e i nomi di coloro che abbiano votato a favore o contro saranno registrati nel verbale delle rispettive Camere. Se un progetto non viene restituito dal Presidente

entro dieci giorni (escluse le domeniche) da che gli è stato presentato, esso diventa legge come se lo avesse firmato, a meno che il Congresso aggiornandosi non ne impedisca la restituzione, nel quale caso non diventa legge.

*Le tre ultime Sezioni dell'articolo I concernono le attribuzioni del Congresso. Sua funzione preminente è quella di fare le leggi nelle materie di ordine generale, in quelle che riguardano i rapporti degli Stati tra di loro e dell'Unione con l'estero, mentre le legislature dei vari Stati hanno il diritto di legiferare in tutte le materie di carattere interno (polizia, municipi, persone, beni, diritti personali, contratti, educazione morale, commercio, navigazione interna, confessioni religiose).*

*La SEZIONE 8. elenca i provvedimenti legislativi riservati al Congresso. Esso ha il potere di:*

«imporre e percepire in tutto il territorio tasse, diritti, imposte e contribuzioni indirette; di pagare i debiti e di provvedere alla difesa comune e al benessere generale; di contrarre prestiti, di regolare il commercio con l'estero e tra i vari Stati; di stabilire una norma uniforme di naturalizzazione e leggi uniformi in materia di fallimento; di battere moneta; di punire i contraffattori dei titoli e della moneta; di stabilire uffici e comunicazioni postali; di assicurare ad autori ed inventori per un determinato periodo il diritto esclusivo ai loro scritti ed invenzioni; di costituire tribunali di grado inferiore alla Corte Suprema; di dichiarare la guerra; di formare e mantenere eserciti senza però stanziare fondi per un periodo superiore a due anni; di creare e mantenere una marina; di provvedere ad organizzare, armare e disciplinare la Milizia e a disporre di quella parte di essa che può essere adibita al servizio degli Stati Uniti, riferendo ai rispettivi Stati la nomina degli ufficiali e delle autorità per il suo addestramento secondo il metodo stabilito dal Congresso; di fare infine tutte le leggi per mettere in esecuzione i suddetti poteri e tutti gli altri demandati dalla Costituzione al Governo degli Stati Uniti, ai suoi dipartimenti e uffici...».

*Nel 1913, col XVI emendamento è stato dato al Congresso il potere di imporre anche una tassa sul reddito mobiliare (income tax).*

*La SEZIONE 9. enumera invece i provvedimenti sui quali il Congresso non può legiferare: gli è inibito di sospendere l'habeas corpus, di approvare progetti che pongano fuori legge i condannati di alto tradimento;*

*« approvare leggi retroattive; imporre tasse personali se non in proporzione della popolazione; imporre tasse per merci importate da uno degli Stati; concedere preferenze in materia commerciale e fiscale ai porti di uno Stato in confronto di un altro; erogare fondi per spese non autorizzate con legge; concedere titoli nobiliari ».*

*Ma la determinazione delle materie riservate alla legislazione confederale non sarebbe stata sufficiente ad impedire le eventuali interferenze della legislazione dei singoli Stati. Perciò la SEZIONE 10. ha disposto che:*

*« nessuno Stato può concludere trattati, alleanze o confederazioni; emettere moneta e carta moneta; dare corso legale per pagamento di debiti a moneta diversa dall'oro e dall'argento; approvare un progetto di attainder o una legge retroattiva o che disconosca le obbligazioni risultanti da contratti o concedere titoli di nobiltà ».*

*E' necessario poi agli Stati il consenso del Congresso quando si tratti di « far gravare imposte o diritti sulle importazioni od esportazioni, di stabilire diritti di tonnello, di mantenere truppe o navi da guerra in tempo di pace; concludere accordi o convenzioni con un altro Stato o con una potenza straniera o impegnarsi in guerra ».*

*Stabilito così il potere legislativo e determinati i suoi limiti, la Costituzione passa a regolare nell'articolo II il potere esecutivo.*

## ARTICOLO II.

SEZIONE 1. — Il potere esecutivo sarà demandato ad un Presidente degli Stati Uniti di America. Egli durerà in carica quattro anni ed insieme col Vice Presidente, nominato

per ugual periodo di tempo, sarà eletto nel modo seguente:

Ciascuno Stato nel modo che sarà determinato dalla propria Legislatura nominerà un numero di elettori uguale al numero totale dei senatori e dei rappresentanti a cui lo Stato ha diritto nel Congresso, ma nessun senatore o rappresentante o nessuna persona che ricopra un ufficio onorario o retribuito sotto l'autorità degli Stati Uniti sarà nominato elettore.

*La Sezione continua stabilendo il modo di elezione che è stato però così modificato nel 1804 dal XII emendamento. Gli elettori — la cui data di nomina è stabilita dal Congresso — si riuniscono nei rispettivi Stati e nel medesimo giorno stabilito dal Congresso per tutti gli Stati, procedono contemporaneamente a due votazioni separate per il Presidente e il Vice Presidente, trasmettendo i risultati in piego sigillato al Presidente del Senato degli Stati Uniti, che procede poi allo spoglio in presenza del Senato e della Camera dei rappresentanti. Se nella votazione per il Presidente, nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza assoluta, allora la Camera dei rappresentanti procede subito alla votazione di ballottaggio tra i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, avendo la rappresentanza di ogni Stato un solo voto. Se la Camera non elegge il Presidente prima del 20 gennaio (XX emendamento del 1933), assume le funzioni di Presidente il Vice Presidente come nel caso di morte e di altra incapacità costituzionale del Presidente. Quanto al Vice Presidente, se nell'elezione nessuno ha raggiunto la maggioranza, è il Senato che lo elegge tra i due candidati alla Vice Presidenza che hanno ottenuto il maggior numero di voti.*

*I requisiti per l'eleggibilità del Presidente sono: 35 anni di età; residenza da 14 anni negli Stati Uniti; cittadinanza per nascita. Egli assume l'ufficio, retribuito con una indennità fissa, il 20 gennaio (emendamento XX del 1933) previo giuramento (o affermazione) di eseguirlo fedelmente e di salvaguardare, proteggere e difendere la Costituzione con la sua migliore capacità.*

*Le altre tre Sezioni dell'articolo concernono le attribuzioni del Presidente e la sua responsabilità.*

SEZIONE 2. — Il Presidente sarà il comandante in capo dell'esercito e della marina degli Stati Uniti e della milizia dei vari Stati, quando essa sia chiamata al servizio attivo degli Stati Uniti; egli può richiedere il parere per iscritto del funzionario principale in ciascuno dei dipartimenti esecutivi su ogni materia che riguardi i compiti dei loro rispettivi uffici ed avrà il potere di concedere amnistie e grazie per offese contro gli Stati Uniti, ad eccezione dei casi di messa in stato di accusa (*impeachment*).

Egli avrà il potere, su parere e col consenso del Senato, purchè siano d'accordo i due terzi dei senatori presenti, di concludere trattati e nominerà, su parere e col consenso del Senato, ambasciatori, altri pubblici ministri e consoli, i giudici della Suprema Corte e tutti gli altri funzionari degli Stati Uniti alla cui nomina non sia qui provveduto in altro modo e che sarà stabilita con legge: ma il Congresso può con legge demandare la nomina dei funzionari inferiori, ritenuti capaci, al solo Presidente, alle Corti di giustizia o ai Capi dei Dipartimenti.

Il Presidente avrà il potere di ricoprire i posti che si rendessero vacanti durante l'intervallo delle sessioni del Senato per assicurare il funzionamento di Commissioni che cesseranno dalle funzioni alla fine della loro prossima sessione.

SEZIONE 3. — Egli informerà periodicamente il Congresso della situazione dell'Unione e raccomanderà ad esso di prendere in considerazione i provvedimenti che egli ritenga necessari e convenienti; può convocare in casi straordinari entrambe le Camere o una di esse, e, nel caso di disaccordo circa la data di aggiornamento, può fissare egli stesso l'epoca che più ritenga conveniente; egli riceverà ambasciatori ed altri pubblici ministri; curerà che le leggi siano fedelmente eseguite e affiderà incarichi a tutti i funzionari degli Stati Uniti (29).

SEZIONE 4. — Il Presidente, il Vice Presidente e tutti i funzionari civili degli Stati Uniti sono rimossi dall'ufficio in seguito a messa in stato di accusa (*impeachment*) e a riconosciuta colpevolezza di tradimento, concussione o di altri gravi delitti e misfatti.

*Come risulta da queste disposizioni, non esiste negli Stati Uniti un governo di gabinetto perchè i Segretari di Stato, cioè i ministri, capi dei dieci dipartimenti (ministeri) del potere esecutivo, sono nominati e revocati dal Presidente col consenso del Senato, sono cioè semplici capi amministrativi che rispondono dei loro atti soltanto verso di lui e da lui ricevono le direttive della politica. Si ha cioè il sistema di governo presidenziale, che tuttavia mai è sbocato in un governo autoritario od estraneo alle correnti dell'opinione pubblica, perchè un limite ai poteri del Presidente è insito nello stesso ordinamento federale.*

*Interprete e custode della Costituzione, freno e controllo alle eventuali offese dei poteri pubblici contro la libertà è il potere giudiziario, che la Costituzione passa a disciplinare nello*

### ARTICOLO III.

SEZIONE 1. — Il potere giudiziario degli Stati Uniti è affidato ad una Corte Suprema e a quelle Corti inferiori che il Congresso può di volta in volta decretare e costituire. I giudici, sia della Corte Suprema sia delle Corti inferiori, eserciteranno le loro funzioni finchè avranno un buon contegno (*good behavior*) e riceveranno a date fisse, per il loro servizio, una retribuzione che non sarà diminuita finchè ricoprono la carica.

SEZIONE 2. (*con l'XI emendamento*). — Il potere giudiziario si estenderà a tutte le questioni in diritto e in fatto nascenti dalla presente Costituzione, dalle leggi degli Stati Uniti, dai trattati conclusi o che saranno conclusi sotto la loro autorità; a tutte le questioni che riguardino ambasciatori, altri pubblici ministri e consoli; a tutte quelle relative all'Ammiragliato e alla giurisdizione marittima; alle

controversie nelle quali gli Stati Uniti siano parte; alle controversie tra due o più Stati; tra i cittadini di differenti Stati; tra i cittadini dello stesso Stato che reclamino terre in virtù di concessioni di altri Stati.

In tutti i casi riguardanti ambasciatori, altri pubblici ministri e consoli e in quelli in cui uno Stato sarà parte, il giudizio è devoluto alla Corte Suprema. In tutti gli altri casi su menzionati la Corte sarà giudice di appello in diritto e in fatto, con le eccezioni e le norme che il Congresso stabilirà.

Tutti i delitti, eccettuati i casi di messa in stato di accusa (*impeachment*), saranno giudicati da una giuria e il processo avrà luogo nello Stato dove il delitto sia stato commesso; ma quando non sia stato commesso entro uno Stato, sarà celebrato in quel luogo o in quei luoghi che saranno designati con legge dal Congresso.

*Questa parte relativa alla giurisdizione penale è stata completata dagli emendamenti V, VI e VIII compresi nel blocco dei dieci emendamenti entrati in vigore nel 1791, che hanno dettato altre norme aggiuntive a difesa dell'imputato. Si è stabilito che nel caso di debiti che importino la pena capitale occorre la denuncia o un atto di accusa di una giuria speciale; che ogni imputato ha il diritto di essere giudicato con rapidità e pubblicamente da giurati imparziali; di aver notizia dell'accusa; di essere messo a confronto con i suoi accusatori; di citare testi a suo discarico e di avere un difensore. È stato infine vietato di infliggere pene crudeli e insolite.*

*I tre primi articoli della Costituzione, che sono stati qui riprodotti quasi per intero, formano la parte sostanziale del sistema costituzionale dell'Unione. Gli altri tre articoli — l'ultimo, cioè il VII, che richiede la ratifica di 9 Stati per l'entrata in vigore, è ormai sorpassato — contengono disposizioni particolari, salvo il VI che caratterizza l'intera costituzione definendola la suprema legge del Paese. Così l'articolo IV contiene norme sulla forza probante degli atti pubblici, sulla parità dei diritti dei cittadini di tutti gli*

*Stati, sull'extradizione, sull'ammissione nell'Unione di nuovi Stati e sulla garanzia data ad ogni Stato per la conservazione della forma repubblicana di governo; e l'articolo V detta la procedura per la revisione della costituzione per la quale occorre la richiesta del Congresso a maggioranza di due terzi o quella dei due terzi delle legislature degli Stati e la ratifica di tre quarti degli Stati.*

#### ARTICOLO VI.

Tutti i debiti contratti e le obbligazioni assunte prima dell'approvazione della presente Costituzione saranno validi contro gli Stati Uniti in virtù della presente Costituzione e della Confederazione.

La presente Costituzione e le leggi degli Stati Uniti che saranno fatte in conseguenza di essa e tutti i trattati conclusi o che saranno conclusi sotto l'autorità degli Stati Uniti saranno la suprema legge del Paese; e i giudici in ciascuno Stato saranno tenuti a conformarvisi, nonostante ogni disposizione contraria nella Costituzione o nelle leggi di uno Stato.

*L'importanza di questa disposizione appare a vista d'occhio: essa ha brillantemente risolto il problema di rendere esecutivi e coercitivi i poteri del governo federale non sovrapponendocelo agli Stati, ma dando ad esso il modo di esercitare direttamente la sua azione sulle popolazioni degli Stati stessi.*

*Tale è la sostanza della Costituzione nord-americana. Essa non contiene nessuna norma che si riferisca all'ordinamento dei singoli Stati perchè questi, entrando nell'Unione, hanno conservato la loro piena sovranità. Ed è appunto questa armonica struttura di un governo federale unitario, rispettoso dell'autonomia dei singoli Stati, che ha permesso alla più antica Costituzione scritta del mondo di essere ancor oggi in vigore resistendo ai colpi del tempo ed a prove decisive quali la guerra di secessione del 1861-1865 e le due recenti guerre mondiali e di adattarsi, senza essere infranta, ai bisogni e alle esigenze di ben due secoli successivi a quella in cui venne formata.*